

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

(approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 18 del 28 ottobre 2022 e dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 30 del 5 novembre 2022)

Articolo 1 – Finalità

1. I viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali costituiscono un arricchimento dell'offerta formativa e, pertanto, sono attività complementari a quelle istituzionali di insegnamento. Dette attività, certamente diverse da quelle tradizionali, possono essere parte integrante delle discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del curricolo. Come tali, quindi, esse devono essere coerenti con gli obiettivi educativi, didattici e formativi della o delle discipline che ne richiedono la realizzazione. Non essendo attività esclusivamente ricreative contribuiscono a completare la preparazione degli allievi e i giorni ad esse dedicati assumono a pieno titolo il valore di giorni scolastici.

2. I viaggi e le visite, parti integranti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) dell'Istituzione scolastica, costituiscono un momento importante di apprendimento al di fuori dell'aula scolastica e un metodo per integrare ed ampliare non solo le conoscenze acquisite, attraverso l'insegnamento delle discipline curriculari, ma anche i rapporti interpersonali afferenti al campo dell'affettività, delle emozioni, della responsabilizzazione individuale e di gruppo.

3. La scuola procede all'inizio di ogni anno scolastico ad una precisa progettazione di tali iniziative che, come tutte le altre attività didattiche, vengono programmate seguendo un efficace iter didattico: si definiscono gli obiettivi da raggiungere, le attività da realizzare, le verifiche da effettuare nonché le modalità per la valutazione dei risultati conseguiti.

4. La scelta dei luoghi meta del viaggio o della visita (città, musei, parchi, aziende, ecc.) viene effettuata sulla base di diversi fattori, tra i quali:

- le finalità del viaggio o della visita;
- i temi che si pensa di integrare e approfondire con il viaggio o la visita;
- le conoscenze, le competenze e le motivazioni degli alunni coinvolti.

5. Trattandosi di attività da realizzare fuori dell'aula scolastica, esse necessitano di una capillare organizzazione e del rispetto di regole chiare, precise e condivise.

Con il presente regolamento - che integra quello di Istituto - vengono definiti gli adempimenti connessi con dette attività nonché le figure e gli organi coinvolti, con i relativi

compiti.

Articolo 2 – Tipologie dei viaggi

a) I viaggi di istruzione

Normativa di riferimento: Circolare Ministeriale n. 291 del 14 ottobre 1992, nota prot. 674 del 3 febbraio 2016; si possono sintetizzare in: *Viaggi di integrazione culturale*.

I viaggi effettuati in località italiane promuovono negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici; consentono, altresì, la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella in cui è ubicata la scuola. Facilitano, inoltre, il processo di unificazione e di integrazione culturale attraverso la realizzazione di gemellaggi tra scuole di regioni più avanzate economicamente e culturalmente e scuole meno favorite, anche per particolari situazioni geografiche e ambientali.

I viaggi effettuati all'estero hanno come finalità la conoscenza della realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di altri Paesi, in particolare di quelli aderenti all'Unione Europea.

Il viaggio di istruzione in quanto integrazione dei percorsi curricolari ha carattere opzionale. Per coloro che non aderiscono all'iniziativa, l'attività didattica si svolgerà regolarmente, ma sarà finalizzata al consolidamento del programma svolto.

b) Visite guidate

Le visite guidate si effettuano durante l'ordinario orario scolastico, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc. e possono essere effettuate anche in comuni, province e regioni diversi da quelli dove ha sede l'istituzione scolastica. Per le visite presso i musei verranno costituiti gruppi con un limitato numero di partecipanti per consentire a tutti di vedere gli oggetti esposti, ascoltare chi li illustra e per evitare di causare danni. I vari centri di cultura saranno debitamente contattati ed informati in tempo affinché si possa gestire nel modo migliore l'interazione degli alunni con le realtà oggetto di visita.

c) Visite per l'orientamento

Si tratta di visite che consentono di instaurare un proficuo rapporto con gli istituti dell'istruzione secondaria di II grado e/o dell'istruzione e formazione professionale.

Attraverso tali visite gli studenti acquisiscono conoscenze, ma fanno anche esperienza; oltre ad osservare, assistere ed ascoltare hanno la possibilità di partecipare in prima persona alle varie attività laboratoriali.

d) Viaggi connessi ad attività sportiva

Sono viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita, di sport e di educazione alla salute e pertanto assumono una valenza formativa da tenere presente nella loro progettazione. Rientrano in questa fattispecie sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, le settimane verdi, i campi scuola nonché la partecipazione a manifestazioni sportive e/o a campionati studenteschi. Anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe, pertanto sono programmati in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico-culturale.

e) Uscite didattiche e lezioni sul campo

Le uscite didattiche, intese come opportunità di lezioni al di fuori dell'aula in orario scolastico, si svolgono, di norma, sul territorio in cui è ubicata l'Istituzione scolastica ed hanno una durata limitata all'orario scolastico giornaliero. Le lezioni sul campo sono momenti in cui gli alunni, accompagnati da docenti e/o esperti, sono messi di fronte ad ambienti, posti e situazioni da osservare, da "leggere" e da "interpretare", al fine dell'ampliamento delle conoscenze e dell'acquisizione di nuove competenze. Rientrano tra queste attività quelle ambientali, teatrali, giornalistiche, di educazione alla salute, di educazione alimentare, ecc. Questi eventi non necessitano di progetti specifici ove siano previsti nelle programmazioni delle classi interessate.

Art. 3 – Organi competenti

1. Tutte le proposte di viaggi, uscite, visite didattiche sono elaborate dai team docenti/Consigli di classe entro il mese di settembre/ottobre, e approvati dal Collegio dei Docenti di norma entro la metà di novembre, con successiva ratifica nella prima seduta utile del Consiglio d'Istituto. Ogni viaggio d'istruzione (a) e ogni visita guidata (b) ha un Docente Referente. La proposta al Collegio docenti dei viaggi di istruzione (a) e delle visite guidate (b) contiene già l'indicazione dei docenti accompagnatori e dei sostituti, la

data/periodo di effettuazione, l'elenco di tutti i servizi necessari alla completa realizzazione dell'attività, come da scheda sintetica allegata al presente regolamento.

Articolo 4 – Iter procedurale per l'organizzazione dei viaggi: i costi

1. Le visite guidate (*b*) e i viaggi di istruzione (*a*) sono realizzati con i contributi delle famiglie, degli Enti locali (che possono rendere disponibili gli scuolabus per il trasporto) e del bilancio dell'Istituzione scolastica, nei limiti delle disponibilità di detto bilancio.
2. Gli alunni sono autorizzati a partecipare ai viaggi di istruzione e alle visite guidate, prevedendo a carico di essi l'intera quota di partecipazione laddove richiesta, da versare sul bilancio della scuola.
3. I viaggi di istruzione e le visite guidate sono attività rientranti nell'offerta formativa, per cui si proporranno iniziative che economicamente mettano tutti gli alunni in grado di parteciparvi. Saranno organizzati prevalentemente viaggi ai quali partecipano più classi al fine di abbassare i relativi costi per ciascun alunno. Nessun alunno deve essere escluso da una visita guidata o viaggio di istruzione per motivi economici.
4. La scuola informa, in maniera SOLO generale e orientativa, le famiglie dei costi dei viaggi che saranno definiti al termine della procedura amministrativa interna se gestiti direttamente dalla scuola e/o dopo ricezione di preventivo da parte delle agenzie di viaggio interpellate.
5. L'alunno consegna, quindi, l'autorizzazione alla partecipazione firmata da entrambi i genitori in modo tale da avere un numero preciso dal quale far partire la gara di appalto o la negoziazione con l'agenzia. Se il costo del viaggio è presumibilmente superiore ai 50 euro, si chiede anche, contestualmente alla consegna dell'autorizzazione, il versamento di una prima quota, pari al 50% dell'importo presunto.
6. I viaggi di istruzione (*a*) e le visite guidate (*b*) possono essere effettuati solo se l'adesione sarà consegnata da un numero non inferiore al 75% del totale degli alunni delle classi stesse. Dopo l'individuazione dell'agenzia di viaggio viene fornita la somma definitiva del costo del viaggio.
7. Il costo complessivo del viaggio sarà determinato da una Commissione composta da:
 - Dirigente scolastico (presidente)
 - DSGA
 - Presidente del Consiglio d'Istituto o altro membro genitore del CdI da questi

delegato

- Collaboratori del dirigente scolastico

e comprende la quota da versare all'agenzia, l'acquisto dei servizi e una percentuale di maggiorazione, contenuta nel limite del 10% della quota, da utilizzare per sopperire ad eventuali situazioni di criticità, comprese le assenze al viaggio di uno o più alunni per motivi, documentati, sopraggiunti (malattia, gravi motivi personali o familiari...) e o a situazioni, anche temporanea, di bisogno economico che potrebbero determinare l'esclusione degli alunni interessati.

Per individuare gli alunni destinatari del suddetto beneficio le famiglie saranno informate della possibilità di accedervi mediante deposito in segreteria dell'ISEE.

In caso di incapienza del fondo saranno considerati beneficiari gli alunni le cui famiglie abbiano, in ordine di priorità:

A) ISEE più basso;

B) un maggior numero di figli frequentanti l'istituto;

C) presentato PRIMA (in ordine di tempo) il documento (ISEE). (Nel caso di ISEE di pari soglia).

Nel caso in cui la quota di maggiorazione, pur versata dalle famiglie, non fosse utilizzata, la stessa rimane a disposizione della scuola per i medesimi scopi per i quali è versata e può essere utilizzata nella stessa o in successive annualità.

8. L'alunno si impegna a versare la quota totale del viaggio anche attraverso le rate come da specifica comunicazione della Commissione viaggi, nel rispetto delle date indicate. In caso di rinuncia, per gravi e documentati motivi, la scuola rimborserà la quota versata nel limite di capienza del fondo costituito con le modalità previste al punto precedente, anche solo in modo parziale in caso di incapienza.

Resta inteso che il costo del biglietto aereo potrebbe non essere recuperabile.

Articolo 5 – I partecipanti

1. Gli alunni che non aderiscono al viaggio sono tenuti alla frequenza delle lezioni; essi verranno inseriti in classi parallele o in altre classi, nelle ore in cui i docenti che avrebbero dovuto tenere le lezioni sono assenti in quanto accompagnatori.
2. Gli alunni possono partecipare ai viaggi solo se è stata acquisita la relativa autorizzazione di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà familiare.
3. Nessun alunno può partecipare alle visite e ai viaggi di istruzione se sprovvisto

dell'autorizzazione firmata da entrambi i genitori. L'autorizzazione, raccolta dal docente referente del singolo viaggio, è da questi consegnata in segreteria in tempo utile per la predisposizione delle nomine degli accompagnatori.

4. Nessun alunno può partecipare alle visite guidate o ai viaggi di istruzione se non è assicurato.
5. La dichiarazione di cui trattasi può anche essere richiesta all'inizio dell'anno scolastico, una tantum, per tutti i viaggi di istruzione o visite guidate che la scuola realizzerà e in tal caso i genitori verranno messi al corrente, di volta in volta, circa la data e la destinazione della visita o del viaggio.
6. Gli alunni in situazione di handicap sono di norma accompagnati da un docente di sostegno; se quest'ultimo non si rende disponibile o ne è impedito per altri motivi, sarà nominato, prioritariamente, altro docente di sostegno in organico all'istituto, in subordine altro docente, non di sostegno, sempre in organico all'istituto. Nei casi di accertata gravità potrà essere autorizzato a partecipare uno dei genitori, che dovrà munirsi di apposita assicurazione.
7. Qualora autorizzato dal proprio datore di lavoro, potrà partecipare in qualità di accompagnatore l'assistente educativo dell'alunno diversamente abile.
8. Le spese per il genitore dell'alunno con disabilità e/o per l'assistente educativo qualora non sostenute dal suo datore di lavoro, saranno a carico scuola stessa e/o del Comune competente, salvo incapacità dell'apposito fondo costituito a seguito di maggiorazione della quota di partecipazione.

Articolo 6 - Iter procedurale per l'organizzazione dei viaggi: il responsabile

Il Dirigente Scolastico nomina, su indicazione dei team docenti/Consigli di classe, un Responsabile per l'organizzazione di ogni viaggio d'istruzione e di ogni visita guidata.

Il Responsabile provvede a:

- definire nel dettaglio la programmazione del viaggio;
- raccogliere le autorizzazioni firmate da entrambi i genitori;
- collaborare con il dirigente scolastico e con il DSGA, se necessario, ai fini dell'organizzazione del viaggio;

-
- elaborare e raccogliere le apposite cartelline di viaggio per ciascuna classe;
- stilare un'apposita relazione al termine del viaggio;
- coordinare qualsiasi altro adempimento il Dirigente Scolastico ritenga necessario e opportuno per l'organizzazione del viaggio.

Articolo 7 - Iter procedurale per l'organizzazione dei viaggi: gli accompagnatori

1. Gli accompagnatori vengono proposti dai team docenti/Consigli di classe e individuati dal DS mediante apposita nomina prioritariamente tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli alunni partecipanti al viaggio e preferibilmente di discipline attinenti alle sue finalità. In subordine, possono essere individuati quali accompagnatori anche docenti di classi differenti rispetto a quelle partecipanti ai viaggi, ma comunque dello stesso ordine di scuola e dello stesso plesso.
2. L'incarico di accompagnatore costituisce obbligo di servizio da parte del docente, che, come per le normali lezioni è tenuto ad una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con assunzione precisa di responsabilità ai sensi dell'art. 2047 del codice civile e dell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
3. Per i viaggi all'estero sarà assicurata preferibilmente la presenza di almeno un accompagnatore che abbia una buona conoscenza della lingua del Paese da visitare.
4. Per i viaggi connessi alle attività sportive, gli accompagnatori saranno prioritariamente docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre discipline.
5. Se il viaggio/visita riguarda una sola classe i docenti accompagnatori saranno due indipendentemente dal numero degli alunni, se riguarda più classi il numero degli accompagnatori deve essere in rapporto di un docente ogni dieci alunni minimo, e di un docente ogni quindici alunni, massimo. Questo

rapporto può essere elevato di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe, se ricorrono effettive esigenze connesse con il numero degli alunni.

6. Se al viaggio partecipano alunni in situazione di handicap i docenti accompagnatori saranno integrati da un docente di sostegno per ogni due alunni in caso di handicap non grave.

7. Deroghe al limite minimo e massimo dei docenti accompagnatori possono essere disposte dal dirigente scolastico in considerazione della durata e complessità del viaggio, nonché delle caratteristiche degli alunni partecipanti. In particolare può essere autorizzata la presenza di un minor numero di accompagnatori per le uscite brevi a piedi sul territorio di riferimento.

8. Il Dirigente Scolastico, viste le esplicite disponibilità dichiarate dai docenti, affiderà l'incarico di accompagnatore, in via prioritaria ai docenti appartenenti alle classi interessate e solo in via secondaria i docenti di classi diverse; lo stesso criterio sarà utilizzato anche per eventuali integrazioni o surroghe.

9. Il Dirigente scolastico acquisirà la disponibilità dei docenti accompagnatori dal verbale del primo consiglio di classe dell'a.s. in corso e assegnerà ad ogni docente accompagnatore gli alunni che saranno affidati alla sua vigilanza, con proprio provvedimento.

10. Al rientro in sede il docente coordinatore responsabile del viaggio/visita presenterà al Dirigente Scolastico e al relativo Consiglio di classe una relazione, controfirmata dai docenti accompagnatori, sullo svolgimento del viaggio, in cui saranno evidenziati *in particolare* gli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, gli eventuali responsabili, nonché gli obblighi contrattuali ai quali l'agenzia o ditta di trasporto o agenzia fornitrice del servizio è venuta eventualmente meno. La relazione servirà ad illustrare gli elementi salienti del viaggio/visita in riferimento al progetto, alle finalità e agli obiettivi previsti.

11. Ogni docente può partecipare a più di un viaggio, ma non può superare un massimo di 10 giorni per le iniziative in parola.

12. Non è consentita la partecipazione dei genitori degli alunni, tranne per le situazioni di alunni con disabilità che presentino particolari necessità di assistenza giornaliera validamente certificate.

13. È fatto divieto di partecipazione a terze persone fuori dell'organico del

personale della scuola, salvo inviti rivolti dal Dirigente a particolari esponenti del mondo della cultura e del lavoro, ovvero a esperti esterni o a figure che partecipano a titolo di formazione/informazione.

14. Non è previsto recupero del servizio eccedente prestato in qualità di accompagnatore.

Articolo 8 - durata dei viaggi, destinazione e date

1. I viaggi di istruzione (a) avranno una durata massima di sette giorni; nei giorni di viaggio sono compresi anche le domeniche e i giorni festivi eventualmente utilizzati.

2. Non è consentito effettuare viaggi di istruzione e visite guidate in periodi in cui sono previste attività istituzionali quali scrutini, elezioni politiche, elezioni amministrative, elezioni scolastiche, prove INVALSI ecc., o altre manifestazioni di carattere didattico rientranti nel P.T.O.F., che coinvolgano gli alunni interessati.

3. Particolari deroghe alle disposizioni del presente articolo potranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.

4. Il Dirigente Scolastico è autorizzato a decidere sulle date di effettuazione delle visite e dei viaggi d'istruzione e sugli accorpamenti delle classi, dopo aver sentito le proposte, non vincolanti, dei Consigli di classe e dei singoli docenti, nonché gli impegni delle ditte contattate, anche se non coincidenti con le date proposte dai Consigli stessi.

Articolo 9 - L'assicurazione

1. Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

2. Per quanto concerne gli alunni, la quota di partecipazione versata dagli stessi concorre a sostenere la spesa globale, che è comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione.

Articolo 10 - Iter autorizzativo per le visite per l'orientamento, per i viaggi connessi ad attività sportive, per le lezioni sul campo.

Anche i viaggi della tipologia c), d) ed e) sono inclusi nel Piano generale dei viaggi di istruzione e delle visite guidate approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto entro la metà del mese di novembre di ogni anno scolastico. Tuttavia, in caso di impossibilità di preventiva organizzazione degli stessi e/o di proposte sopraggiunte nel corso dell'anno scolastico, è facoltà del dirigente scolastico autorizzare l'attività.

L'autorizzazione delle famiglie per i viaggi di questo genere può essere acquisita una tantum all'inizio dell'anno scolastico. In tal caso sarà custodita fino al termine dell'anno scolastico dal Coordinatore della classe e/o dal team docente che dichiarerà ai fini dell'autorizzazione di aver acquisito tutte le autorizzazioni delle famiglie. Al termine dell'anno le stesse saranno consegnate alla segreteria alunni.

Tali visite saranno consentite solo se autorizzate dai due terzi delle famiglie interessate.